



COMUNEDIBRUINO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DI COMMERCIANTI E AGRICOLTORI EFFETTUATE NEL MERCATO, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2003.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.9.2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/3/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/03/2019

Depositato nella Segreteria Comunale alla delibera visione del pubblico dal 02/05/2019 al 17/05/2019

In vigore dal 01/06/2019

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

- 1.1 Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita. Sono, altresì, soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su area pubblica dagli imprenditori agricoli che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.
- 1.2 Il Comune di Bruino, per quanto attiene agli aspetti della rete commerciale così come stabilito dagli Indirizzi Regionali, si classifica quale comune intermedio appartenente alla rete commerciale secondaria.
- 1.3 Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali in sede fissa e le altre forme di distribuzione in uso, definisce il sistema complessivo delle vendite su area pubblica effettuate nelle forme che vengono di seguito definite:
 - nel mercato settimanale
 - nei posteggi fuori mercato
 - nei mercati ultramensili

Il capo III del Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

- 1.4 L'istituzione di nuove aree mercatali, non previste nella programmazione del commercio su area pubblica approvata con deliberazione C.C. n° 36/2003 e s.m.i., è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- 1.5 L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento dei mercati in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme, previa consultazione delle associazioni di categoria.

1.6 La reistituzione delle aree mercatali avviene mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione con i rappresentanti degli operatori del mercato interessato.

Nel procedere alla reistituzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche soggettive dei titolari di concessione di posteggio, fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitario e di interesse pubblico prevalenti.

Articolo 2 - Fonti normative

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i.;
- Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo 2000;
- Delibera della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;
- Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 114 del 17.05.2002);
- Decreto Legislativo n° 206 del 06.09.2005 - Codice del consumo - (a norma dell'art. 7 della Legge 29 Luglio 2003 n° 229);
- D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i.;
- D.Lgs.59 del 26/03/2010;
- Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Articolo 3 - Definizioni

- 3.1 AREA MERCATALE: è l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
- 3.2 POSTEGGIO ATTREZZATO: è la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, dotato di impianti di supporto all'attività di vendita, quali allacciamenti alle reti elettrica e idrica.
- 3.3 AUTORIZZAZIONE DI TIPO "A" è l'autorizzazione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio assegnato in concessione, nonché la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati in ambito regionale.
- 3.4 AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B" è l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e nell'ambito delle

fiere su tutto il territorio nazionale. Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

- 3.5 CONCESSIONE DI POSTEGGIO è il provvedimento di assegnazione di posteggio presso l'area mercatale.
- 3.6 MIGLIORIA: è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale, al fine di migliorare la propria posizione.
- 3.7 SCAMBIO: di posteggio è la possibilità di scambiare consensualmente il proprio posteggio con altro sulla medesima area mercatale.

CAPO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 4 - Commercio su area pubblica su posteggio assegnato in concessione (Autorizzazioni di tipo "A")

- 4.1 L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mercatali o extramercatali individuate con apposito atto, mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione nell'ambito territoriale del Comune di Bruino è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente con contestuale concessione di posteggio, nei limiti numerici e merceologici stabiliti dal Comune.
- 4.2 L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati in ambito regionale.
- 4.3 **Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni:**
 - 4.3.1 Il rilascio di autorizzazione di tipo "A" è subordinato all'esperimento di procedura pubblica mediante apposito bando comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
 - 4.3.2 Il bando comunale deve contenere:
 - il numero complessivo dei posteggi disponibili;
 - il numero identificativo di ciascun posteggio, la superficie e il settore merceologico;

- il termine dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve pervenire al Comune;
 - l'indicazione delle modalità di presentazione e di accoglibilità delle istanze, i contenuti della domanda di partecipazione e i criteri di redazione della graduatoria.
- 4.3.3 La domanda, regolare ai fini dell'imposta di bollo, deve pervenire al Comune entro il termine stabilito nel bando secondo le modalità di trasmissione indicate nello stesso. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.
- 4.3.4 La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le dichiarazioni richieste dal bando e deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- 4.3.5 Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 4.3.6 Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando il termine entro il quale presentare le integrazioni necessarie. In questi casi il termine del procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 4.3.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall'Amministrazione esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità della medesima o che la stessa possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 4.3.8 Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 4.3.9 Decorso il termine di 90 giorni, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 4.3.10 Una volta espletate le procedure previste dal bando, viene predisposta una graduatoria che definirà l'ordine di precedenza nell'assegnazione delle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio. I criteri per la definizione delle priorità sono stabiliti dal bando nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.3.11 L'autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, contiene l'indicazione dell'area mercatale o extramercatale, il numero e la dimensione del posteggio, nonché la cadenza periodica di utilizzo e il settore o i settori merceologici.

4.3.12 I commercianti su area pubblica del settore alimentare sono soggetti all'obbligo di notifica di registrazione ai sensi del Reg CE 852/2004 previsto dalla D.G.R. 16-4910 del 14/11/2012 e s.m.i. ed al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 5 – Commercio in forma itinerante (Autorizzazioni di tipo “B”)

5.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, così come modificato dall'art. 70 del D. Lgs. 59/2010, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5.2 L'autorizzazione di tipo “B” consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

5.3 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo “B”:

5.3.1 Il rilascio di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato alla presentazione di domanda, regolare ai fini dell'imposta di bollo, in cui il soggetto richiedente dichiara, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici completi;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010;
- il settore o i settori merceologici che intende commercializzare;
- in caso intenda vendere generi alimentari, il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, oppure l'indicazione del nominativo del soggetto preposto alla vendita in possesso del requisito prescritto, allegando autocertificazione sottoscritta dallo stesso;

5.3.2 La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

- 5.3.3 Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "B" si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
- 5.3.4 Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando il termine entro il quale presentare le integrazioni necessarie. In questi casi il termine del procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 5.3.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall'Amministrazione esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità della medesima o che la stessa possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 5.3.6 Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 5.3.7 Decorso il termine di 60 giorni, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

5.4 Limiti all'esercizio del commercio itinerante

- 5.4.1 Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, ad esclusione delle aree puntualmente individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 giugno 2003 e s.m.i. Ai sensi di tale delibera è pertanto VIETATO l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
- Su suolo privato;
 - In area di mercato e di fiera, comunque denominati e istituiti, durante tutto lo svolgimento della manifestazione, e in una fascia di rispetto di 300 m.;
 - Durante lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di qualsiasi natura, se non preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali;
 - Nelle seguenti vie, nelle quali vi sono rilevanti problemi di viabilità e di scarsità di parcheggi, e/o vi sono rilevanti motivi di interesse storico o artistico da tutelare:
 - Piazza del Municipio
 - Via Torino
 - Via Susa Pinerolo
 - Via Orbassano
 - Via Roma
 - Rotatoria Piazzale Alba Serena
 - Rotatoria la stricca

- In tutte le zone in cui è vietata la circolazione;
- In tutte le zone nelle quali il parcheggio o la sosta sono vietati in applicazione delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione;
- In tutte le aree circostanti i cimiteri, le chiese e gli altri luoghi culto, fino a una distanza non inferiore a metri 300 dal perimetro delle strutture medesime;
- Nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, come tali individuate con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, o con specifici atti dell'Amministrazione;
- In tutte le aree in prossimità di fonti di polverosità (scavi e cantieri, etc.), limitatamente alla vendita di prodotti di cui al settore alimentare.

È comunque fatta salva la possibilità di porre ulteriori limitazioni all'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

- 5.4.2 Nell'esercizio del commercio in forma itinerante le soste - ove consentito - devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, e non possono essere comunque superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
- 5.4.3 Al termine dell'occupazione, è obbligo del titolare provvedere alla pulizia dell'area interessata, che dovrà essere lasciata completamente sgombera da eventuali rifiuti.
- 5.4.4 E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
- 5.4.5 I commercianti su area pubblica itineranti del settore alimentare sono soggetti all'obbligo di notifica di registrazione ai sensi del Reg CE 852/2004 previsto dalla D.G.R. 16-4910 del 14/11/2012 e s.m.i. ed al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

5.5 Orari

La vendita itinerante e al domicilio del consumatore è consentita dalle ore 8,00 alle 22,00.

Articolo 6 - Subingresso nelle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche

- 6.1 In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, il subentrante deve presentare al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso nella titolarità dell'autorizzazione commerciale entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.

- 6.2 La S.C.I.A. costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata l'autorizzazione o S.C.I.A. del cedente, nonché autocertificazione attestante l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli anni precedenti a quello della cessione.
- 6.3 Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva presentazione della S.C.I.A. corredata dai relativi allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade. In caso si tratti di autorizzazione di tipo "A" con concessione di posteggio, la decadenza del titolo presuppone la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti previsti ai fini della decadenza dal posteggio.
- 6.4 I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile. L'autenticazione può essere effettuata da notaio o presso altri soggetti abilitati, ai sensi della vigente normativa.
- 6.5 A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica al Comune la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica. A seguito di tale comunicazione, verrà rilasciata al titolare nuova autorizzazione. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà alla presentazione di nuova SCIA di sub-ingresso.
- 6.6 In ogni caso, il Comune rimane estraneo rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.
- 6.7 Il procedimento di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione al commercio su area pubblica termina con il rilascio di apposita autorizzazione intestata al subentrante, previa verifica della regolarità fiscale, previdenziale ed assicurativa dell'impresa commerciale secondo il disposto della D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. (VARA).

Articolo 7 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

- 7.1 L'autorizzazione al commercio su area pubblica è revocata nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
 - mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata da comprovata necessità dell'intestatario dell'autorizzazione ed adeguatamente documentata.
- 7.2 L'autorizzazione di tipo A è revocata in caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo o rinuncia da parte dell'intestatario.
- 7.3 Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dalla data di rilascio, nonché nei casi previsti dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. in merito alla verifica annuale di regolarità contributiva delle imprese di commercio su area pubblica.
- 7.4 L'autorizzazione al commercio su area pubblica può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata in caso di recidiva, ovvero qualora la stessa violazione si sia ripetuta per due volte nell'anno solare, anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale prevista dalla normativa specifica.

Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;
 - accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
 - utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;
 - mancata corresponsione dei pagamenti relativi al consumo di energia elettrica nel mercato, della TOSAP e TIA/TARES.
- 7.5 Nei casi previsti dai precedenti commi il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la

dichiarazione di sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione/concessione oppure con atto di archiviazione.

Articolo 8 - Vendita diretta da parte dei produttori agricoli

- 8.1 Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 8.2 La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 122/2010 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Scia).
- 8.3 La Segnalazione di cui al comma 6.2., oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
- 8.4 Qualora s'intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la Segnalazione e' indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la Segnalazione deve essere preceduta da formale assegnazione di posteggio da parte del Comune, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 8.5 La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

CAPO III

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: MERCATO A CADENZA SETTIMANALE

Articolo 9 - Caratteristiche del Mercato

9.1 Il mercato di Bruino, reistituito con la deliberazione C.C. n. 36/2003 e s.m.i., ampliato con Deliberazione G.C. n. 35/2005, si svolge con cadenza settimanale, con le seguenti caratteristiche:

Giorno di svolgimento	Ubicazione	Posteggi alimentari	Posteggi non alimentari	Posteggi alimentari attrezzati	Posteggi riservati ad agricoltori	Posteggi totali
Lunedì	Piazza della Pace	7	39	10	7	63

Elenco posteggi riservati al commercio su area pubblica

Numero	Merceologia	Misure	Mq.
1	Non alimentare	m 8 x 5	40
2	Non alimentare	m. 6,5 x 5	32,5
3	Non alimentare	m. 6,5 x 5	32,5
4	Non alimentare	m. 6 x 5	30
5	Non alimentare	m. 10 x 5	50
6	Non alimentare	m. 6 x 5	30
7	Non alimentare	m. 8 x 5	40
8	Non alimentare	m. 8 x 5	40
9	Non alimentare	m. 7 x 5	35
10	Non alimentare	m. 7 x 5	35
11	Non alimentare	m. 7 x 5	35
12	Non alimentare	m. 8,5 x 5	42,5
13	Non alimentare	m. 7 x 5	35
14	Non alimentare	m. 10 x 5	50
15	Non alimentare	m. 6 x 5	30
16	Non alimentare	m. 7,5 x 5	37,5
17	Non alimentare	m. 10 x 5	50
18	Non alimentare	m. 8 x 5	40
19	Non alimentare	m. 7 x 5	35
20	Non alimentare	m. 8 x 5	40
21	Non alimentare	m. 8 x 5	40
22	Alimentare	m. 8 x 5	40
23	Non alimentare	m. 8 x 5	40
24	Alimentare	m. 8 x 5	40

25	Non alimentare	m. 8 x 5	40
26	Non alimentare	m. 7 x 5	35
27	Non alimentare	m. 6 x 5	30
28	Alimentare	m. 7 x 5	35
29	Alimentare	m. 8 x 5	40
30	Alimentare	m. 9 x 5	45
31	Non alimentare	m. 6 x 5	30
32	Non alimentare	m. 7,5 x 5	37,5
33	Non alimentare	m. 7,5 x 5	37,5
34	Non alimentare	m. 7 x 5	35
35	Non alimentare	m. 9,5 x 5	47,5
36	Non alimentare	m. 8,5 x 5	42,5
37	Non alimentare	m. 8 x 5	40
38	Non alimentare	m. 7,5 x 5	37,5
39	Non alimentare	m. 6 x 5	30
40	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
41	Alimentare Attrezzato	m 7 x 5	35
42	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
43	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
44	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
45	Alimentare Attrezzato	m. 8 x 5	40
46	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
47	Alimentare Attrezzato	m. 5,5 x 5	27,5
48	Alimentare Attrezzato	m 7 x 5	35
49	Alimentare Attrezzato	m. 6 x 5	30
50	Alimentare	m 7 x 5	35
51	Alimentare	m 7 x 5	35
52	Non alimentare	m 7 x 5	35
53	Non alimentare	m 7 x 5	35
54	Non alimentare	m 6,6 x 5	33
55	Non alimentare	m 6,6 x 5	33
56	Non alimentare	m 6,6 x 5	33

L'esatta individuazione e localizzazione dei posteggi è indicata in apposita planimetria approvata dal Consiglio Comunale (allegato A).

9.2 All'interno dell'area di svolgimento del mercato sono individuate 3 aree da assegnare ad espositori. Ogni richiesta di concessione temporanea può essere riferita ad un massimo di 10 giornate di mercato. Non è consentito esercitare il commercio in tali aree espositive.

Articolo 10 - Modificazioni dell'area mercatale

10.1 Sono di competenza del Consiglio Comunale, previa consultazione dei rappresentanti degli operatori del mercato, i seguenti interventi modificativi:

- soppressioni;
- trasferimenti definitivi;

- ampliamenti dell'area complessiva;
- modifiche delle aree merceologiche;

10.2 La modifica della superficie dei singoli posteggi che non comporti variazioni significative all'interno del mercato potrà essere adottata con deliberazione di Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti degli operatori commerciali titolari di posteggio.

10.3 Nel caso di indisponibilità temporanea dell'area di svolgimento del mercato, tale da impedirne l'accesso e l'utilizzo da parte degli operatori, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato. Nei casi di urgenza, motivati da esigenze di tutela dell'ordine pubblico e sicurezza, le modifiche sono adottate con ordinanza.

Articolo 11 - Orari di mercato

11.1 Il mercato si svolge nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- orario di accesso e di spunta giornaliera
i titolari di posteggio possono accedere all'area mercatale a partire dalle ore 6,00 per l'allestimento dei banchi e i posteggi devono essere occupati entro le ore 8,30. Oltre tale orario i posteggi vacanti potranno essere assegnati in spunta;
- orario di inizio della vendita
Alimentari dalle ore 7, 30
Extralimentari dalle ore 7, 30
- orario di cessazione della vendita
la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12,00;
- orario di sgombero dell'area di mercato
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14.00.

11.2 Non è consentito abbandonare il mercato prima delle ore 12,00 - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - pena il mancato conteggio della presenza.

11.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate con apposita ordinanza ai sensi della vigente normativa.

Articolo 12 - Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione delle presenze/assenze.

12.1 L'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento. L'operatore titolare di posteggio è considerato assente nel caso in cui non occupi il posteggio entro le ore 8,30, e in caso lasci il mercato prima delle ore 12,00. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esonero dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

- 12.2 La Polizia Municipale provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 11.
- 12.3 Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
- 12.4 Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (attività di protezione civile, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale. Tali assenze dovranno essere comunicate e giustificate con idonea documentazione entro il termine di 60 giorni successivi all'evento.
- 12.5 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate oltre al termine indicato al punto 12.4.
- 12.6 L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio (spuntisti), non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 12.7 Agli effetti del termine previsto dall'art. 20, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
- 12.8 Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta al Comune.
- 12.9 Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 12.10 Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
- 12.11 In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del

posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti - spunta.

- 13.1 I posteggi non occupati entro le ore 8,30 sono disponibili per l'assegnazione giornaliera secondo una graduatoria di spunta predisposta dalla Polizia Municipale in base ai seguenti parametri:
- 13.1.1 maggior numero di presenze sul mercato in base all'autorizzazione esibita dall'operatore, includendo le volte in cui il soggetto ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - 13.1.2 a parità di presenze, maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica come comprovata dal Registro Imprese;
 - 13.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- 13.2 Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, Vara o analoga documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale, attrezzature e merci.
- 13.3 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dalla Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.
- 13.4 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 13.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.
- 13.6 Nell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti dovrà essere rispettata la destinazione merceologica del posteggio. Sarà possibile prescindere dalla categoria merceologica assegnata al posteggio occasionalmente libero soltanto nel caso manchino operatori che trattino la stessa merceologia, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 13.7 I posteggi n. 51 e n. 55, localizzati nella piazzetta adibita a campo da basket, possono essere assegnati soltanto ad operatori con furgoni/banchi di altezza non superiore a m. 2,80.

Articolo 14 - Disponibilità di posteggi - modalità di assegnazione

- 14.1 Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi nel mercato, indice un bando per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni, secondo le modalità previste al capo II e in applicazione della normativa vigente.
- 14.2 Il bando deve essere indetto entro sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Prioritariamente, rispetto all'adozione del previsto bando, il Comune provvede a dar corso alle istanze di migioria eventualmente presentate.

Articolo 15 - Modalità di rilascio delle concessioni di posteggio sul mercato e contestuali autorizzazioni di tipo A.

- 15.1 Le domande per l'autorizzazione e la relativa concessione di un posteggio disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa vigente (Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i.) secondo la procedura specificata nel capo II del presente Regolamento.
- 15.2 E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio fino ad un massimo di tre autorizzazioni di tipo A con relativa concessione di posteggio.
- 15.3 La concessione di posteggio è valida per il periodo nella stessa indicato e non è tacitamente rinnovabile.
- 15.4 Il rinnovo delle concessioni di posteggio è soggetto a procedura pubblica secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente (Intesa della conferenza unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi in attuazione dell'art. 70 c. 5 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.).

Articolo 16 - Subingresso nella titolarità del posteggio.

- 16.1 Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, oltre all'intestazione dell'autorizzazione di tipo A corrispondente, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 16.2 Il subingresso nella titolarità della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione commerciale è subordinato alla verifica della regolarità dei pagamenti degli oneri dovuti al comune per l'utilizzo del posteggio.

Articolo 17 - Scambio di posteggio.

- 17.1 Lo scambio di posteggio tra operatori del mercato è ammesso solo in caso di accordo tra le parti e nel rispetto delle destinazioni merceologiche. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

- 17.2 L'accoglimento dell'istanza di scambio è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico e rifiuti.
- 17.3 La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati, e il procedimento si conclude nel termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 17.4 Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio rimangono quelli fissati nella prima concessione rilasciata all'operatore. La variazione del posteggio viene annotata sull'atto di concessione originario, il quale mantiene la scadenza fissata al momento del rilascio.

Articolo 18 - Migliorie

- 18.1 Le istanze di miglioria possono essere presentate in caso si rendano disponibili posteggi nel mercato, nel rispetto della destinazione merceologica dei posteggi e delle norme igienico sanitarie vigenti.
- 18.2 In caso di disponibilità di posteggi sul mercato, prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione, si procede all'esame delle istanze di miglioria pervenute, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti degli oneri dovuti per l'utilizzo del posteggio e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.
- 18.3 Le domande di miglioria sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto secondo i seguenti criteri:
- maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come comprovata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), data di presentazione della domanda come attestata dal protocollo comunale
- 18.4 Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione, il quale mantiene la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 19 - Indisponibilità di posteggio.

Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla Polizia Municipale l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale utilizzando le aree disponibili, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 20 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni di posteggio.

- 20.1 La concessione di posteggio è soggetta a decadenza in caso di mancato utilizzo per un periodo di tempo complessivo superiore a quattro mesi nell'anno solare, ovvero 17 mercati, con conseguente revoca dell'autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A a partire dalla 18^a assenza. Ai fini del computo delle assenze non si tiene conto delle assenze per ferie e per gli altri giustificati motivi indicati nell'art. 12.
- 20.2 In caso di morosità nel pagamento degli oneri e tributi dovuti al Comune per l'utilizzo del posteggio, entro i termini e le modalità prescritte dall'ufficio tributi comunale, la concessione di posteggio è sospesa per un periodo di 20 giorni. Al termine del periodo di sospensione, qualora il titolare della concessione non ottemperi al pagamento, la concessione è revocata.
- 20.3 La decadenza e la revoca della concessione comportano conseguentemente la revoca dell'autorizzazione di tipo A correlata.

Articolo 21 – Obblighi e divieti dei venditori.

- 21.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 21.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori suddivisi secondo la tipologia con le modalità stabilite dal Comune, mantenendoli comunque all'interno dell'area assegnata.
- 21.3 Gli operatori commerciali devono essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione, della relativa concessione di posteggio e del VARA.
- 21.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità, nel rispetto di tutte le norme previste dal Codice del Consumo.
- 21.5 È vietato:
- occupare spazi non assegnati;
 - accendere fuochi liberi;
 - arrecare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi;
 - far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
 - utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.
 - detenere o utilizzare bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti, unitamente alla presentazione di

perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia, o di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 22 - Sostituzione del soggetto autorizzato.

E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi - nel corso dell'attività di vendita - siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 23 - Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

23.1 Per quanto riguarda le aree riservate alla vendita effettuata da imprese agricole l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.
Piazza della Pace	lunedì	7	105

Elenco posteggi riservati ad agricoltori

Numero	Misure	Mq.
A	m 5 x 3	15
B	m 7 x 3	21
C	m 3 x 3	9
D	m 5 x 3	15
E	m 5 x 3	15
F	m 5 x 3	15
G	m 5 x 3	15

L'esatta individuazione e localizzazione dei posteggi è indicata in apposita planimetria approvata dal Consiglio Comunale (allegato A).

23.2 Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono ottenere in concessione un posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001.

23.3 Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola, l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.

23.4 L'attività di vendita sul mercato da parte degli imprenditori agricoli è subordinata a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con contestuale richiesta

di assegnazione posteggio. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. nonché della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa agricola ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26/7/2010 e s.m.i.

23.5 Il subingresso nella titolarità del posteggio dato in concessione ad imprenditore agricolo è consentito solo in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda agricola, previa verifica della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa secondo il disposto della D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i.

23.6 Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

23.7 La concessione di posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

23.8 I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa regionale vigente, ai sensi di quanto previsto al Titolo III, Capo II, Lettera e), Punto 6.1, della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i., nonché, a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.

23.9 L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

23.10 Valgono per gli agricoltori le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di gestione delle concessioni di posteggio, orario e sanzioni.

Articolo 24 - Regole per la circolazione pedonale e veicolare nel mercato.

24.1 Dalle ore 6,00 alle ore 15,00 del giorno di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi degli operatori titolari di posteggio e dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

24.2 È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

24.3 I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

24.4 I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 25 - Norme igienico sanitarie e attrezzature di vendita.

25.1 L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; banchi ed attrezzature di vendita generi alimentari devono essere conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2001, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

25.2 I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dai successivi comma 25.3 e 25.4.

25.3 Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

25.4 In caso uno stesso operatore sia titolare di due posteggi attigui è consentito l'allestimento di un unico banco in deroga all'obbligo di rispetto dei limiti dimensionali dei singoli posteggi.

25.5 Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.

25.6 È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

25.7 I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 26 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 27- Atti dannosi agli impianti del mercato.

- 27.1 È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato e i servizi igienici, nonché il suolo pubblico.
- 27.2 È vietato abbandonare rifiuti sull'area di mercato, nelle aiuole adiacenti, in prossimità della fontana dell'acqua e del chiosco comunale. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune.
- 27.3 I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 28 - Utilizzo dell'energia elettrica.

- 28.1 L'utilizzo dell'energia elettrica è consentito esclusivamente agli operatori commerciali assegnatari di posteggio attrezzato.
- 28.2 Gli operatori commerciali, utilizzatori dell'energia elettrica, dovranno provvedere al rimborso del corrispettivo dovuto nei modi stabiliti con specifico atto comunale, e si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio, nonché dal danneggiamento o manomissione degli stessi.
- 28.3 Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dalla Polizia Municipale, con rilascio di quietanza da apposito bollettario.
- 28.4 L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.

Articolo 29 - Furti e incendi

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 30 - Tassa di occupazione del suolo pubblico.

- 30.1 La titolarità della concessione di posteggio è soggetta al pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal Comune che ne determina la misura ed i termini di pagamento secondo le disposizioni legislative vigenti, dandone opportuna preventiva comunicazione.
- 30.2 Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 31 – Rappresentanti degli operatori del mercato

- 31.1 I titolari di concessione di posto fisso nella presente area mercatale possono eleggere fino a 3 Rappresentanti degli operatori del mercato, i quali devono essere designati dai concessionari di posteggio a maggioranza almeno dei 2/3.
- 31.2 Le designazioni devono pervenire al Comune in forma scritta, con dichiarazione che i Rappresentanti sono stati scelti con la maggioranza di cui al precedente comma.
- 31.3 I Rappresentanti hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente Regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 31.4 La delega di rappresentante del mercato decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso; in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti; in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Articolo 32 – Preposti alla vigilanza.

- 32.1 Preposti alla vigilanza sul mercato sono il Corpo di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

Spettano in particolare alla Polizia Municipale le seguenti attività:

- Sovrintendere alla formazione e svolgimento del mercato;
- assegnare i posti vacanti secondo la procedura di spunta;
- rilevare le assenze dei titolari di posteggio con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita;
- vigilare sul rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, commerciale, annonaria e di tutela del consumatore;
- garantire il rispetto delle presente Regolamento;
- riscuotere gli oneri dovuti dagli operatori non titolari di posteggio per l'occupazione di suolo pubblico ed eventuale utilizzo energia elettrica;

Articolo 33 – Sanzioni.

- 33.1 Ai sensi dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00, oltre che con la confisca di attrezzature e merci.
- 33.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione C.C. n. 36 del 30/06/2003 e s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

- 33.3 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento, non rientranti nei precedenti commi oppure in specifiche disposizioni normative, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 ad €. 500,00 (prima era da 25 a 150)
- 33.4 Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e alla Legge 241/1990 e s.m.i.
- 33.5 Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori per l'applicazione delle sanzioni accessorie e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

Articolo 34 - Disposizioni finali.

- 34.1 Il periodo di validità delle concessioni decennali di posteggio per gli attuali assegnatari, in base ai criteri sanciti dall'Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi in applicazione dell'art. 70 c. 5 del D. Lgs. 59/2010, è prorogato fino alla scadenza indicata nell'intesa stessa.
- 34.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente Regolamento, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona, igiene e smaltimento rifiuti dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.
- 34.3 Il mercato non si svolge nel caso in cui il giorno di svolgimento coincida con una festività. Il Comune può consentire una deroga, o anticipazione o posticipazione, in casi eccezionali e su istanza di almeno due terzi degli operatori concessionari di posteggio. (valutare)

SEZIONE II: POSTEGGI FUORI MERCATO

AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 35 - Posteggi in aree alternative al mercato

- 35.1 I posteggi fuori mercato di Bruino - da ora in poi denominati posteggi in aree alternative - vengono distinti in posteggi assegnati in concessione pluriennale e posteggi assegnati temporaneamente.
- 35.2 Il numero e la collocazione dei posteggi in aree alternative al mercato oggetto di concessione pluriennale sono stabiliti dalla Deliberazione C.C. n. 36/2003 e s.m.i. e dai rispettivi atti istitutivi.

- 35.3 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in area extramercatale con assegnazione pluriennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, previa procedura di assegnazione posteggio secondo le modalità indicate al capo II art. 4 del presente regolamento.
- 35.4 Si applicano ai posteggi fuori mercato in concessione pluriennale, per quanto compatibili, le norme stabilite nella sezione regolamentare del mercato settimanale per quanto attiene la gestione delle concessioni di posteggio, regime autorizzatorio, obblighi e divieti dei venditori, norme igienico sanitarie, vigilanza e sanzioni.
- 35.5 Gli orari di svolgimento dell'attività di vendita, la localizzazione e dimensione dei posteggi in aree extramercatali e le modalità di gestione sono disciplinati nei rispettivi atti istitutivi.

Articolo 36 - Posteggio singolo per l'offerta specializzata di latte crudo mediante distributore automatico da parte di impresa agricola.

- 36.1 Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica sul posteggio singolo istituito con D.C.C. n. 5 del 12/02/2009 riservato ad imprese agricole per la vendita diretta di latte crudo mediante distributore automatico, con offerta quotidiana e in concessione pluriennale
- 36.2 Il posteggio extramercatale è localizzato nell'area adiacente il chiosco comunale di Piazza della Pace, individuato dalla lettera "L", di dimensioni m. 5 x 3, da assegnare in concessione pluriennale secondo le procedure selettive pubbliche previste dalla normativa vigente.
- 36.3 Il posteggio è assegnato in concessione - nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa vigente - mediante la procedura del Bando pubblico. Sono ammessi alla partecipazione al bando gli imprenditori agricoli comunque costituiti (persone fisiche, società di persone), con esclusione di consorzi, cooperative e qualsiasi altra forma societaria in cui avvenga il conferimento del latte da parte di aziende agricole associate.
- 36.4 La definizione di "imprenditore agricolo" è data dall'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228. Gli imprenditori agricoli, come individuati, devono:
- essere in possesso di Partita I.V.A. per l'agricoltura;
 - essere regolarmente iscritti nella Sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - essere in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte.
- 36.5 Il posteggio è destinato esclusivamente all'offerta al consumo specializzata di cui al Settore Alimentare, e precisamente: vendita di latte crudo di propria produzione da parte di agricoltori mediante distributore automatico. È consentita la vendita di bottiglie in plastica per l'asporto del latte. Tale vendita deve essere accessoria e

complementare rispetto alla vendita del latte. Non possono essere poste in vendita merci diverse.

36.6 A seguito del bando pubblico di selezione al vincitore viene rilasciata concessione di posteggio pluriennale, soggetta a decadenza nel caso di mancata installazione del distributore di latte crudo entro il termine di 6 mesi dal rilascio, salvo proroga di ulteriori 3 mesi in caso di comprovate cause giustificative;

36.7 L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, di quelle igienico - sanitarie, e di ogni altra normativa in materia.

36.8 Sono a carico dell'assegnatario:

- L'ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo autorizzatorio in materia urbanistico - edilizia - ambientale ed igienico-sanitaria;
- Gli allacciamenti ai servizi, qualora necessari, e gli oneri conseguenti;
- Il versamento di quanto dovuto al Comune per l'occupazione dell'area; la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area data in concessione;
- La realizzazione dei lavori di carattere edilizio, impiantistico, etc. di ripristino dei luoghi al termine della concessione.

36.9 La concessione del posteggio può essere ceduta soltanto in caso di cessione dell'azienda agricola da parte dell'assegnatario.

Articolo 37 - Aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

37.1 Il numero e la localizzazione dei posteggi fuori mercato da assegnare con concessione temporanea in occasione delle principali manifestazioni programmate è individuabile annualmente con determinazione sindacale.

37.2 Nel caso dei mercati ultramensili si rimanda a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali o atti istitutivi.

Articolo 38 - Aree di sosta prolungata.

38.1 Sono individuate n. 5 aree di sosta prolungate, indicate nell'apposita planimetria (allegato B) e localizzate in:

Cadenza	Ubicazione	Merceologia	Superficie	Orario estivo	Orario invernale
quotidiana	Piazza della Pace	Alimentare/ non alimentare	m. 8 x 4	14.00/19.00	13.00/18.00
quotidiana	Viale dei Tigli (Cascina Lora)	Alimentare/ non alimentare	m. 8 x 4	08.00/13.00	08.00/13.00

quotidiana	Via Piosasco (La Quercia)	Alimentare/ non alimentare	m. 8 x 4	14.00/19.00	14.00/19.00
quotidiana	Pista ciclabile Sangone	Alimentare/ somministrazione	m. 8 x 4	15.00/20.00	13.00/18.00
quotidiana	Viale Marconi	Alimentare Frutta e Verdura	m. 8 x 4	14.00/19.00	14.00/19.00

E' inoltre possibile effettuare la sosta prolungata anche in ulteriori aree, purchè siano all'interno di nuove aree di espansione urbanistica o non vi siano, nella zona interessata, attività commerciali simili a quella che si deve posizionare.

38.2 Le aree di sosta prolungata sono usufruibili giornalmente, per non più di cinque ore, da parte dei seguenti soggetti:

- titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo "B";
- titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo "A" e limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato in concessione (posteggio fisso)
- imprese agricole in possesso della Scia prevista dal D. Lgs. 228/2001 e s.m.i.

38.3 L'occupazione dei posteggi avverrà giornalmente in accordo con la Polizia Municipale, previa verifica del possesso dei titoli autorizzatori necessari.

38.4 In caso più operatori si presentino per l'occupazione della medesima area di sosta prolungata si seguirà il criterio della maggior anzianità nell'esercizio dell'attività comprovata dall'iscrizione al registro imprese e in seconda istanza dalla data di rilascio dell'autorizzazione posseduta.

38.5 L'occupazione delle aree di sosta prolungata è subordinata al rispetto della norme igienico sanitarie, e del regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 39 Rimandi

Ai posteggi fuori mercato si applicano per quanto compatibili le norme del capo III del presente regolamento ed in particolare gli artt. 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, , 33 e 34 .

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

Articolo 40

Il mercato a cadenza ultramensile di Bruino già denominato "**Mercatone di Bruino**" (istituito con D.C.C. n. 55 del 26/06/1996 e s.m.i.) - da ora in poi denominato mercato ultramensili è così articolato:

AREA SVOLGIMENTO	CADENZA	Posteggi Numero	Assegnazione posteggio	Merceologi e
Mercatone di Bruino				
Vie del Centro Storico e adiacenti così come indicate nel Regolamento del Mercatone	Terza domenica di novembre	135 elevabile a 200	Durata della manifestazione	Mista

40.1 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici sono indicati negli atti istitutivi e nei regolamenti dei singoli mercati ultramensili.

40.2 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai mercati ultramensili oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare, fatte salve eventuali specifiche norme contenute nei singoli Regolamenti.

40.3 Gli orari di svolgimento, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di assegnazione, nonché tutte le norme gestionali dei singoli mercati ultramensili, sono disciplinati dai rispettivi specifici Regolamenti a cui si rimanda.

Articolo 41 Disposizione Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente e agli specifici Regolamenti comunali.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Fonti Normative	3
Art. 3 - Definizioni	3

CAPO II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 4 - Commercio su area pubblica su posteggio assegnato in concessione (Autorizzazioni tipo "A")	4
Art. 5 - Commercio in forma itinerante (Autorizzazioni tipo "B")	6
Art. 6 - Subingresso nelle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche	8
Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni	10
Art. 8 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	11

CAPO III SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATO A CADENZA SETTIMANALE

Art. 9 - Caratteristiche del mercato.....	12
Art. 10 - Modificazioni dell'area mercatale	13
Art. 11 - Orari di mercato	14
Art. 12 - Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione delle presenze/assenze	14
Art. 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti - spunta	16
Art. 14 - Disponibilità di posteggi - modalità di assegnazione	17
Art. 15 - Modalità di rilascio delle concessioni di posteggio e contestuali autorizzazioni di tipo "A"	17
Art. 16 - Subingresso nella titolarità di posteggio	17

Art. 17 - Scambio di posteggio	17
Art. 18 - Migliorie	18
Art. 19 - Indisponibilità di posteggio	18
Art. 20 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni di posteggio	19
Art. 21 - Obblighi e divieti dei venditori	19
Art. 22 - Sostituzione del soggetto autorizzato	20
Art. 23 - aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi	20
Art. 24 - Regole per la circolazione pedonale e veicolare nel mercato	21
Art. 25 - Norme igienico sanitarie e attrezzature di vendita	22
Art. 26 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	22
Art. 27 - Atti dannosi agli impianti del mercato	23
Art. 28 - Utilizzo dell'energia elettrica	23
Art. 29 - Furto e incendi	23
Art. 30 - Tassa di occupazione suolo pubblico	23
Art. 31 - Rappresentanti degli operatori del mercato	24
Art. 32 - Preposti alla vigilanza	24
Art. 33 - Sanzioni	24
Art. 34 - Disposizioni finali	25

SEZIONE II: POSTEGI FUORI MERCATO - AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Art. 35 - Posteggi in aree alternative al mercato	25
Art. 36 - Posteggio singolo per l'offerta specializzata di latte crudo mediante distributore automatico da parte di impresa agricola	26
Art. 37 - Aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee	27

Art. 38 - Aree di sosta prolungata	27
Art. 39 - Rimandi	28

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

Art. 40 - Mercati ultramensili	28
Art. 41 - Disposizione finale	29